



COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGLIASTRA
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Prot. 2022

Oggetto: ordinanze n° 7 e n. 8 del 04/04/2014

Arzana, li 04/04/2014

Alla Prefettura Via Deffenu, 60
08100 NUORO
Ministero della Salute
00100 ROMA

All'Assessorato Regionale
Igiene e Sanità Via Roma, 221
09100 CAGLIARI

Stazione Carabinieri 08040 ARZANA
Comandante Polizia Locale 08045 LANUSEI
Stazione Forestale 08045 LANUSEI
Ai N.A.S. Piazza Italia, 9
07100 SASSARI

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di :
08042 BARISARDO, 08040 BAUNEI, 08040 CARDEDU
08040 ELINI, GAIRO, 08040 GIRASOLE, 08044 JERZU,
ILBONO, 08045 LANUSEI, 08040 LOCERI, 08040 LOTZORAI,
08040 OSINI, 08046 PERDASDEFOGU, 08037 SEUI, 08040 TALANA,
08047 TERTENIA, 08048 TORTOLI, TRIEI, 08040 ULASSAI,
08040 URZULEI, 08040 USSASSAI, 08043 VILLAGRANDE STRISAILI.

Alle Aziende U.S.L. :
N. 1 SASSARI; N.2 OLBIA; N.3 NUORO;
N.4 LANUSEI; N. 5 ORISTANO;
N. 6 SANLURI; N.7 CARBONIA; N.8 CAGLIARI

In allegato si trasmette le ordinanze di cui all'oggetto per la pubblicazione nei rispettivi albi.



L'Agente di Polizia Locale

AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
Maria Pina Giacu



COMUNE DI ARZANA PROVINCIA DI OGLIASTRA
Prot. n. 7 del 04/04/14
Ordinanza n. 7

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL. N. 4, relativamente al sospetto di Peste suina nell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata col codice n. IT001OG204 ubicata in località ARGIOLAONNIGA, agro di questo comune, della quale è rappresentante legale il Sig. LAISCEDDU FABIO, nato nel comune di LANUSEI, il 20 marzo 1987, con codice fiscale n. LSCFBA87C20E441F e residente a ARZANA in via VIA FRATELLI BANDIERA

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DAIS n. 36 del 02/09/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85; Visto Il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTE le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio:

ORDINA

- a) il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- b) che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
- c) che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;
- d) che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
 - 1) di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
 - 2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettiere, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia;
- e) che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;
- f) che sia effettuata un'indagine epidemiologica;
- g) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. LAISCEDDU FABIO o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
- h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
- i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a € 1291,14;
- l) Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.



IL SINDACO

MARCO MELIC



Comune di ARZANA Provincia OGLIASTRA

Ordinanza n. 8 del 4-04-14

Il Sindaco

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. n. che segnala la presenza della Peste Suina Africana nell'allevamento della specie presente nell'azienda identificata col cod. aziendale n.IT0010G204 ubicata in località ARGIOLAONNIGA di questo comune di cui è proprietario il Sig. LAISCEDDU FABIO, nato a LANUSEI il 20 marzo 1987 codice fiscale LSCFBA87C20E441F e residente in via VIA FRATELLI BANDIERA comune di ARZANA; Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265; Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1934, n. 320 e successive modificazioni; Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231; Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15; Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000; Visto il Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 333; Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146; Visto il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni; Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la O.M. 1968; Visto il DAIS N. A_89 del 18/12/2012 ed DAIS N. A_20 del 09/07/2013; Visto il Regolamento CE n. 1069/2009; Visto il Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004

ORDINA

- 1) Il sequestro di rigore con l'intervento della forza pubblica degli animali infetti e sospetti contaminati presenti nel focolaio infettivo individuato nelle località "ARGIOLAONNIGA", area di pertinenza dell'allevamento suinicolo di proprietà del Sig. LAISCEDDU LAISCEDDU;
- 2) Il sollecito abbattimento e distruzione di tutti i capi suini infetti, sospetti infetti e sospetti contaminati appartenenti al Sig. LAISCEDDU FABIO che avverrà in data 4/09/14 alle ore 8-30;
- 3) La numerazione, per categoria, dei suini esistenti nei ricoveri e nelle località infette.
- 4) L'isolamento di tutte le porcilaie esistenti nella predetta zona ed il sequestro dei suini nei ricoveri e negli accantonamenti di pertinenza con la prescrizione tassativa:
 - a) del divieto dell'accesso alle porcilaie di persone estranee, tenendo lontano dalle stesse cani, gatti ed animali da cortile;
 - b) delle chiusure dei ricoveri e lo spargimento di sostanze disinfettanti sulla soglia e per un tratto dell'esterno delle stesse porcilaie;
 - c) del divieto al personale di custodia di avere contatti con animali dei luoghi vicini;
 - d) del divieto di trasportare dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame e qualsiasi altro materiale od oggetti possibili veicoli della malattia;
 - e) del divieto di abbeverata degli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
 - f) del prelievo di un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana e' stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso puo' essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;
- 5) Le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati
- 6) lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;
- 7) le carcasse dei suini, ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del veterinario

M. C. M. C.

ufficiale;

dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e dello carcass, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfestati, disinfettati e trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004;

6); La reintroduzione dei suini nelle aziende dove è stato effettuato l'abbattimento dei suini non può avvenire prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda in questione conformemente ai commi da 2 a 5 dell'articolo 13 Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004;

7) E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata al Sig. LAISCEDDU FABIO e a tutti i Sigg. interessati entra immediatamente in vigore;

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2582, 27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U. LL.SS., approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N. A_36 del 02set2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.



IL SINDACO

MARCO MEIS